



Regolamento Elettorale per l'elezione dei rappresentanti delle imprese per la costituzione o il rinnovo dell'Assemblea dei Rappresentanti di FONCER

Articolo 1 - Indizione delle elezioni

Almeno due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei Rappresentanti, il Consiglio di Amministrazione di FONCER, contestualmente all'avvio della procedura per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori, avvia la procedura per l'elezione dei rappresentanti delle imprese candidati a far parte dell'Assemblea dei Rappresentanti, informando le imprese aderenti a FONCER e l'Assopiastrelle.

Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda ad avviare la procedura nei termini sopra richiamati l'Assopiastrelle procede direttamente ed in tempo utile all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

Articolo 2 - Consultazione e formazione della lista elettorale

L'Assopiastrelle di cui al precedente articolo 1 forma la lista elettorale unica contenente un numero complessivo massimo di 30 candidati per l'elezione dei rappresentanti delle imprese che faranno parte dell'Assemblea dei Rappresentanti.

Ove il numero delle candidature riportato nella lista risulti inferiore a 30, l'Assopiastrelle proporrà nella lista anche una riga in bianco che le imprese, in sede di votazione, potranno completare con gli estremi di un candidato di loro preferenza.

La lista elettorale, oltre ai nominativi dei candidati, riporterà per ciascuno di questi ultimi i dati inerenti il ruolo ricoperto nell'impresa dalla quale dipende, l'età ed il titolo di studio.

Articolo 3 - Comitato elettorale

Formata la lista per l'elezione dei rappresentanti delle imprese, la stessa Assopiastrelle costituisce presso FONCER un Comitato elettorale designando 3 rappresentanti.

Il Comitato elettorale svolge i seguenti compiti:

- fissare la data ovvero i giorni utili per l'elezione dei rappresentanti delle imprese;
- predisporre la scheda elettorale contenente la lista dei candidati di cui al precedente articolo 2;
- trasmettere alle imprese aderenti la scheda elettorale corredata di busta e relative istruzioni;
- effettuare lo scrutinio dei voti e proclamare i risultati delle elezioni.

Il Comitato elettorale cessa con la proclamazione dei risultati, la comunicazione degli stessi agli organi del FONCER, all'Assopiastrelle ed agli interessati e la predisposizione del verbale dell'elezione.

Articolo 4 - Modalità di votazione

Le imprese che hanno ricevuto la scheda elettorale possono procedere alla votazione in uno dei giorni indicati dal Comitato elettorale e riportati nella scheda elettorale.

Ciascuna impresa può votare uno o più candidati (anche tutti) indicati nella scheda. E ove la scheda presenti un numero di candidati inferiore a 30 può aggiungere e votare il nominativo di un suo candidato completando la riga in bianco riportata nella scheda stessa.

La scheda votata dovrà essere inviata per posta al Comitato elettorale mediante l'apposita busta ricevuta unitamente alla scheda.

Il Comitato elettorale considererà utili per lo scrutinio tutte le schede pervenute entro il quindicesimo giorno successivo all'ultimo dei giorni fissati per l'elezione.

Articolo 5 - Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati

Trascorsi 15 giorni dall'ultimo giorno utile per le elezioni, il Comitato elettorale procede al relativo scrutinio.

Allo scopo verranno considerati tutti i voti attribuiti a ciascun nominativo riportato nelle schede nonché quelli attribuiti ai candidati direttamente indicati dalle imprese ove la scheda abbia proposto un numero di candidati inferiore a 30.

Esaurito lo scrutinio e risolti eventuali casi di schede non correttamente votate, il Comitato elettorale dichiara eletti i 15 candidati che hanno riportato il maggior numero di voti ottenuti e, sempre in base al numero di voti ottenuti da ciascun candidato, stabilisce l'ordine di graduatoria dei non eletti.

Terminate le operazioni elettorali il Comitato elettorale redige apposito verbale e lo comunica agli organi del FONCER.

Articolo 6 - Norma transitoria

Per la costituzione della prima Assemblea di FONCER, la procedura elettorale richiamata all'articolo 1 è attivata dal Consiglio di Amministrazione Provvisorio di cui all'Atto Costitutivo di FONCER.

Resta fermo che ove il Consiglio di Amministrazione Provvisorio non provveda ad avviare la procedura elettorale almeno due mesi prima della data fissata per la prima Assemblea dei Rappresentanti, l'iniziativa viene direttamente assunta dall'Assopiastrelle.

Articolo 7 - Modifiche al Regolamento Elettorale

Il presente Regolamento Elettorale può essere modificato dall'Assemblea dei Rappresentanti del FONCER, sentita la Consulta delle Organizzazioni fondatrici.